



# Promemoria sul collocamento internazionale di minori ai fini della loro protezione

## Indice

1.	Introduzione .....	3
2.	Osservazione preliminare: come utilizzare il promemoria .....	4
3.	Informazioni generali .....	4
3.1.	Casi specifici: casi in entrata e casi in uscita .....	4
3.2.	Basi legali.....	4
3.2.1.	OAMin.....	4
3.2.2.	Convenzione 96 .....	5
3.2.3.	LDIP.....	6
3.2.4.	Diritto in materia di stranieri.....	6
3.3.	Collocamento volontario.....	7
3.4.	Conseguenze del mancato rispetto delle regole sul collocamento internazionale.....	7
4.	Collocamento internazionale di minori: procedura .....	8
4.1.	Casi in entrata .....	8
4.1.1.	Il minore si trova ancora nello Stato richiedente – Un'autorità estera chiede previamente l'accordo delle competenti autorità svizzere. ....	8
a.	In provenienza da uno Stato parte della Convenzione 96 .....	8
b.	In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	15
4.1.2.	Il minore si trova ancora nello Stato richiedente – le autorità svizzere ricevono una decisione di collocamento senza che sia stato precedentemente chiesto il loro consenso .	16
a.	In provenienza da uno Stato parte della Convenzione 96 .....	16
b.	In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	18
4.1.3.	Collocamento «volontario con l'aiuto delle autorità» .....	19
a.	In provenienza da uno Stato parte della Convenzione 96 .....	19
b.	In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	20
4.1.4.	Il minore si trova già in Svizzera – caso «fatto compiuto» .....	21
a.	In provenienza da uno Stato parte della Convenzione 96 .....	21
b.	In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	22
4.2.	Casi in uscita.....	24
4.2.1.	Il minore si trova ancora in Svizzera – procedura corretta (con previa domanda d'autorizzazione) .....	24
a.	Con uno Stato parte della Convenzione 96.....	24
b.	Con uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	25



4.2.2.	Caso «fatto compiuto» – La decisione di collocamento è già stata pronunciata e/o il minore è già collocato nell'altro Stato .....	26
a.	In uno Stato parte della Convenzione 96 .....	26
b.	In uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	27
4.2.3.	Collocamento «volontario con l'aiuto delle autorità» .....	28
a.	In uno Stato parte della Convenzione 96 .....	28
b.	In uno Stato non parte della Convenzione 96 .....	29
5.	Questioni procedurali.....	30
5.1.	Spese procedurali .....	30
5.2.	Lingue di comunicazione, traduzioni.....	30
6.	Risorse .....	32



## 1. Introduzione

Il presente promemoria illustra il ruolo delle competenti autorità (amministrative e giudiziarie) e le funzioni loro attribuite secondo le basi legali applicabili al collocamento internazionale di minori a scopo di protezione<sup>1</sup>. Illustra in particolare le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'articolo 33 della [Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori](#)<sup>2</sup> in combinazione con [l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'affiliazione](#)<sup>3</sup>. Dato che questi strumenti prevedono, prima o poi, il coinvolgimento sia delle autorità comunali, cantonali e/o federali civili e/o amministrative che di quelle della migrazione, il coordinamento tra queste è fondamentale per garantire l'attuazione efficace e conforme al bene del minore. [L'Autorità centrale del vostro Cantone incaricata dell'applicazione della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori](#), che è il vostro interlocutore principale, nonché [l'Autorità centrale federale](#)<sup>4</sup> e la [Segreteria di Stato della migrazione \(SEM\)](#) restano a disposizione per qualsiasi informazione complementare.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) rinvia inoltre alle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari<sup>5</sup>.

Il presente promemoria si rivolge a tutte le autorità – cantonali e comunali, civili, amministrative e della migrazione – chiamate a intervenire in caso di collocamento di un minore verso o dall'estero. e tratta soltanto gli *aspetti di diritto civile* dei collocamenti. Tuttavia, una parte non trascurabile dei collocamenti internazionali dalla o verso la Svizzera sono disposti dalle autorità penali. Secondo [l'articolo 4 lettera i della Convenzione 96](#), quest'ultima non si applica alle misure adottate conseguentemente alla commissione di reati da parte di minori. L'OAMin resta invece applicabile<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Il presente promemoria non copre il collocamento in vista dell'adozione, che è disciplinato da basi legali e procedure specifiche (v. [www.adoption.admin.ch](http://www.adoption.admin.ch)).

<sup>2</sup> Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, RS 0.211.231.011); qui appresso Convenzione 96.

<sup>3</sup> Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, RS 211.222.32).

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è stato designato come Autorità centrale federale, cfr. [art. 1 LF-RMA](#).

<sup>5</sup> Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.

<sup>6</sup> Cfr. capitolo 2.3 delle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari, che sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.



## 2. Osservazione preliminare: come utilizzare il promemoria

Qui appresso sono descritte le tappe essenziali della procedura secondo le principali tipologie di casi. Per maggiore chiarezza e al fine di permettere di trovare tutte le risposte riguardanti una determinata tipologia di caso nel capitolo corrispondente, abbiamo descritto le fasi principali della procedura in ciascun capitolo. Ciò implica necessariamente un certo numero di ripetizioni nel testo ma permette la consultazione mirata di una determinata tipologia di caso e l'accesso diretto alle informazioni desiderate.

Si raccomanda a ciascun Cantone di definire la procedura esatta da seguire e le autorità competenti in loco sulla base delle indicazioni del presente promemoria e delle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari<sup>7</sup>.

## 3. Informazioni generali

### 3.1. Casi specifici: casi in entrata e casi in uscita

I casi di collocamento internazionale di minori si suddividono in due grandi categorie: i casi in entrata – in cui un minore residente all'estero deve essere collocato in Svizzera – e i casi in uscita – in cui il minore residente in Svizzera deve essere collocato all'estero. Inoltre, la procedura cambia a seconda che lo Stato con cui si collabora [abbia ratificato o meno la Convenzione 96](#).

### 3.2. Basi legali

A seconda del caso, oltre beninteso alle disposizioni pertinenti del [Codice civile](#), vanno rispettate le basi legali elencate qui di seguito.

#### 3.2.1. OAMin

L'[OAMin](#) è applicabile a entrambe le tipologie, a prescindere dal Paese di provenienza o di collocamento. Le disposizioni pertinenti sono l'[articolo 2a](#) riguardante il collocamento di un minore all'estero e gli [articoli 6](#) e [6b](#) sull'accoglimento di un minore straniero che fino ad allora abbia vissuto all'estero. L'accoglimento di minori svizzeri che fino ad allora abbiano vissuto all'estero non richiede le condizioni supplementari previste dall'[articolo 6](#) ed è retto dalle disposizioni generali degli [articoli 4](#) e [5](#).

---

<sup>7</sup> Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.



### 3.2.2. Convenzione 96

La [Convenzione 96](#), in particolare il suo [articolo 33](#)<sup>8</sup>, è applicabile ai rapporti con gli [Stati contraenti](#) sia nei casi in entrata che in quelli in uscita. Mentre tale articolo non si applica ai rapporti con gli Stati che non l'hanno ratificata, [l'OAMin](#) si applica in tutti i casi.

L'art. 33 della Convenzione istituisce una procedura di consultazione obbligatoria dello Stato di accoglienza. È fondamentale sfruttare questa fase per regolare tutte le questioni che potrebbero porre problemi<sup>9</sup>.

[Il rapporto esplicativo della Convenzione 96](#) sottolinea che la consultazione dà un potere di controllo all'autorità dello Stato di accoglienza e permette di regolare in anticipo le condizioni di soggiorno del minore nello Stato di accoglienza, segnatamente rispetto alle leggi sull'immigrazione in vigore in tale Stato, o alla ripartizione dei costi occasionati dall'esecuzione della misura di collocamento. Il mancato rispetto della procedura prevista dall'articolo 33 può potenzialmente compromettere il bene del minore e implicare il non riconoscimento della decisione di collocamento; vi è la possibilità di recuperare le tappe procedurali saltate, ma non sussiste alcun obbligo in tal senso.

È importante sottolineare che la Convenzione 96 non precisa né qual è l'esatta procedura da seguire nello Stato di accoglienza, né quale autorità è competente per i diversi compiti. La [LF-RMA](#)<sup>10</sup> prevede al suo [articolo 2 cpv. 2](#) che le autorità centrali cantonali svolgono i compiti assegnati dalla Convenzione 96 alle autorità centrali; per il resto, la procedura di consultazione deve essere determinata (e coordinata) a livello cantonale.

---

<sup>8</sup> Articolo 33: «(1.) Quando prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5–10 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. (2.) La decisione sul collocamento o l'assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.»

<sup>9</sup> Per approfondimenti ed esempi, cfr. il [Manuale pratico relativo al funzionamento della Convenzione del 1996 sulla protezione dei minori](#).

<sup>10</sup> Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (RS 211.222.32).



### 3.2.3. LDIP

La [LDIP](#)<sup>11</sup>, in particolare [l'articolo 85 capoverso 4](#), secondo cui i provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alla [Convenzione 96](#) sono riconosciuti se sono stati adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore, è in linea di massima applicabile quando non lo è la Convenzione 96. I provvedimenti adottati all'estero sono riconosciuti alle condizioni di cui all'[articolo 25 e seguenti LDIP](#). In virtù dell'[articolo 85 capoverso 3 LDIP](#), le autorità svizzere sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

### 3.2.4. Diritto in materia di stranieri

Secondo [l'articolo 30 lettera c LStrl](#)<sup>12</sup>, è possibile derogare alle condizioni di ammissione ([art. 18-29](#)) al fine di disciplinare il soggiorno dei minori affiliati. [L'articolo 33 OASA](#)<sup>13</sup> prevede che il minore affiliato possa ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero in vista dell'adozione sono adempite. Secondo [l'articolo 48](#) l'affiliato ha diritto al rilascio di un permesso di dimora se ne è prevista l'adozione in Svizzera e se sono soddisfatte le condizioni del diritto civile (nel caso di una famiglia affidataria, bisognerà in particolare che la loro idoneità sia stata verificata) e del diritto sugli stranieri. Tale diritto sussiste anche se l'adozione non è realizzata. Occorre inoltre tenere conto della giurisprudenza e della prassi riguardanti [l'articolo 8 CEDU](#)<sup>14</sup> (diritto al rispetto della vita familiare e privata).

La [SEM](#) è l'ultima istanza portata a pronunciarsi sul permesso di soggiorno e mantiene le sue prerogative fondate sulla [LStrl](#), [l'OASA](#) e la giurisprudenza che ne deriva, in modo che un preavviso positivo di un'autorità civile cantonale non implica automaticamente il rilascio di un permesso di soggiorno.

È importante sottolineare che [l'Accordo sulla libera circolazione delle persone](#)<sup>15</sup> non contiene delle disposizioni che regolamentino il collocamento internazionale di minori, ma che tutti gli Stati UE/AELS hanno ratificato la Convenzione 96; in caso di collocamento in Svizzera di un minore

---

<sup>11</sup> Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).

<sup>12</sup> Legge federale del 15 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

<sup>13</sup> Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201).

<sup>14</sup> Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101).

<sup>15</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).



residente in uno Stato UE/AELS, come per tutti gli Stati contraenti alla Convenzione 96 la base legale internazionale pertinente è la Convenzione 96.

### 3.3. Collocamento volontario

[L'articolo 33 della Convenzione 96](#) non si applica in caso di *collocamento volontario*, ossia in assenza di una decisione di collocamento della competente autorità. Tuttavia, è ovvio che i genitori devono rispettare la legislazione vigente nello Stato in cui intendono collocare il minore e che le autorità svizzere eventualmente attivamente implicate nel collocamento devono rendere i genitori attenti a tale rispetto.

Nel concreto, un'autorità è spesso implicata, ma, per una ragione o per un'altra (sovente per rispetto nei confronti dei genitori, o perché tale modo di procedere permette di ottenere una migliore cooperazione) decide di non prendere una decisione ufficiale e dunque il collocamento è da considerarsi "volontario". Nella misura in cui [l'OAMin](#) è applicabile ai collocamenti che non sono stati ordinati da un'autorità, le sue disposizioni sono sempre da rispettare. Inoltre, l'autorità implicata – generalmente un'autorità di protezione, ma può anche trattarsi di un'altra autorità – conosce le esigenze legali e sa che queste regole sono state adottate al fine di preservare l'interesse del bambino: se l'autorità ritiene che un collocamento è necessario ma decide di non prendere una decisione, le disposizioni dell'OAMin dovrebbero essere applicate, compreso [l'art. 2a cpv. 1](#) per analogia. Il rispetto di tale disposizione garantisce infatti che si tenga conto, oltre che del bene del minore, anche dei requisiti del diritto dello Stato di collocamento.

Inoltre, il collocamento volontario di un minore dall'estero in Svizzera o dalla Svizzera all'estero deve rispettare le esigenze del diritto degli stranieri del paese nel quale il minore sarà collocato. In particolare, un'autorizzazione di entrata e/o di soggiorno deve essere richiesta prima dell'arrivo del minore in Svizzera, rispettivamente del suo spostamento all'estero. Inoltre, prima dell'arrivo del bambino in Svizzera si dovrà chiedere un'autorizzazione sulla base dell'[art. 6 OAMin](#).

### 3.4. Conseguenze del mancato rispetto delle regole sul collocamento internazionale

Il mancato rispetto delle regole svizzere, estere e internazionali riguardanti il collocamento internazionale di minori possono essere gravi:



- Rischi per i minori  
Sono noti casi di minori maltrattati, alloggiati in condizioni insalubri, non scolarizzati correttamente, residenti all'estero senza rappresentante legale e senza permesso di soggiorno.
- Coinvolgimento dei minori in reati  
Soprattutto nell'ambito di collocamenti all'estero di minori «problematici» è successo che questi ultimi abbiano commesso reati punibili secondo la legge del Paese di collocamento. Le conseguenze (soprattutto le misure) non corrispondono necessariamente al diritto penale minorile svizzero. Nella misura in cui facilita la collaborazione tra le autorità dei due paesi e, laddove necessario, un migliore accompagnamento dei bambini, il rispetto delle regole sul collocamento internazionale permette di ridurre – ma non di eliminare – il rischio che i bambini commettano dei reati e siano puniti secondo la legge del paese nel quale sono collocati.
- Responsabilità civile e/o penale delle autorità e dei genitori  
A seconda del caso le suddette situazioni possono implicare la responsabilità civile e/o penale delle autorità e dei genitori che hanno collocato il minore o partecipato al collocamento. Sono noti casi di procedimenti penali nei confronti di istituti di accoglienza dei minori all'estero, come pure procedure tese a revocare l'autorità parentale ai genitori dei minori collocati in tali istituzioni. Nella maggior parte dei casi questo genere di situazioni può essere risolto con il sostegno delle rappresentanze svizzere all'estero, ma spesso a costo di grandi sforzi diplomatici e di procedure costose.

## 4. Collocamento internazionale di minori: procedura

### 4.1. Casi in entrata

4.1.1. Il minore si trova ancora nello Stato richiedente – Un'autorità estera chiede previamente l'accordo delle competenti autorità svizzere.

a. *In provenienza da uno [Stato parte della Convenzione 96](#)*

Apertura della procedura di consultazione

L'Autorità centrale ([federale](#) o [cantonale](#)) riceve la domanda dell'[autorità centrale estera](#) e verifica in modo sommario che il dossier contenga tutte le informazioni necessarie (in particolare un rapporto o informazioni sufficienti sul minore e sulle ragioni che giustificano il col-



locamento in Svizzera). Se necessario, l'Autorità centrale (federale o cantonale) chiede informazioni aggiuntive. Se la richiesta è completa, l'Autorità centrale cantonale coordina, a livello cantonale, la procedura di preavviso secondo [l'art. 33 della Convenzione 96](#). (Figura 1)

Il preavviso delle autorità svizzere ai sensi dell'art. 33 della Convenzione 96 deve portare su:

- Il luogo di collocamento (famiglia affidataria o istituto);
- Il progetto di collocamento in generale (situazione nel paese d'origine, sussidiarietà, interesse del minore, finanziamento e altri aspetti pratici); e
- Gli aspetti di diritto delle migrazioni.

Le autorità competenti questi i diversi aspetti sono determinate dal diritto federale e/o cantonale. Se non lo sono, è raccomandato che la situazione sia discussa in ogni cantone, al fine di determinare la procedura da seguire.





Figura 1

**Variante:** Se le autorità estere trasmettono la richiesta a un'autorità che non sia l'Autorità centrale (federale o cantonale), l'autorità che ha ricevuto la richiesta la trasmette immediatamente all'Autorità centrale cantonale, affinché questa possa coordinare la procedura di preavviso. Per il resto, la procedura si svolge come illustrato qui appresso. (Figura 2)



*Figura 2*



### Preavviso sul luogo di collocamento

L'Autorità centrale cantonale chiede il preavviso dell'autorità competente per la valutazione del luogo di collocamento, che esamina la domanda in base al dossier e alle spiegazioni fornite dalle autorità dello Stato richiedente nonché delle proprie valutazioni (può chiedere informazioni aggiuntive). (Figura 3)

### Preavviso sul progetto

L'Autorità centrale cantonale chiede all'autorità svizzera che sarebbe competente per ordinare il collocamento (di norma l'ARP) di fornire un preavviso sul progetto di collocamento, sulla base del dossier e delle spiegazioni forniti dalle autorità dello Stato richiedente e del preavviso sul luogo di collocamento (può chiedere informazioni aggiuntive). (Figura 3)

### Preavviso sugli aspetti inerenti alla migrazione

L'Autorità centrale cantonale chiede all'autorità della migrazione competente di fornire un preavviso sugli aspetti del collocamento inerenti alla migrazione, sulla base del dossier e delle spiegazioni forniti dalle autorità dello Stato richiedente e del preavviso sul luogo di collocamento e sul progetto di collocamento (può chiedere informazioni aggiuntive). (Figura 3)

[L'art. 33 OASA](#) prevede che delle autorizzazioni di soggiorno possono essere accordate a dei minori collocati se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero sono adempite. Nel contesto della protezione internazionale dei minori è fondamentale che il collocamento in Svizzera sia unicamente nell'interesse superiore del minore e che in primo piano non vi siano altre considerazioni, in particolare inerenti alla migrazione<sup>16</sup>.

### Preavviso consolidato

Una volta consolidato il preavviso delle autorità cantonali (positivo o negativo), l'Autorità centrale cantonale lo comunica, direttamente o mediante l'Autorità centrale federale, alle competenti autorità dello Stato richiedente, per il tramite dell'Autorità centrale di tale Stato. (Figura 3)

### Decisione di collocamento nello Stato richiedente

In caso di preavviso positivo, le competenti autorità dello Stato richiedente emanano la decisione di collocamento e la comunicano, per mezzo delle autorità centrali, alle competenti autorità svizzere. (Figura 3)

---

<sup>16</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)



## Coordinamento e organizzazione del collocamento

Una volta che la decisione di collocamento è stata presa, l'Autorità centrale cantonale coordina l'organizzazione del collocamento, o in contatto diretto con le competenti autorità estere, o passando per l'[Autorità centrale estera](#). Ciò comprende anche l'eventuale coordinamento con le autorità della migrazione. (Figura 3)




Figura 3



*Variante a:* se la decisione è comunicata direttamente alle autorità competenti per pronunciare il collocamento, queste possono decidere se collaborare direttamente con le autorità estere per organizzare il collocamento o se desiderano richiedere il sostegno dell'Autorità centrale cantonale.

*Variante b:* se la decisione è comunicata direttamente alle autorità della migrazione, queste la trasmettono all'Autorità centrale cantonale.

- Nota bene: una volta collocato in Svizzera a tempo indeterminato, il minore può acquisire la dimora abituale in Svizzera il che comporta la competenza delle autorità svizzere di pronunciare le misure previste dalla [Convenzione 96](#) (infatti, le autorità dello Stato della precedente dimora abituale del minore perdono automaticamente la loro competenza a favore di quelle svizzere, non vi è una «perpetuatio fori», cfr. [art. 5 segg. della Convenzione 96](#)). Per contro, nel caso di collocamenti di breve durata o a tempo determinato, alle autorità svizzere compete unicamente l'adozione di misure di protezione urgenti (cfr. [art. 11](#) e [12](#) Convenzione 96); le misure non urgenti restano di competenza delle autorità dello Stato di dimora abituale.
- Nota bene 2: in caso di problemi o complicazioni, le autorità cantionali o comunali possono contattare [l'Autorità centrale federale](#) e/o la [SEM](#), che restano a disposizione per contribuire a trovare soluzioni.

*b. In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96*

Dato che [l'articolo 33 della Convenzione 96](#) non è applicabile e non esiste alcuna base legale bi- o multilaterale che disciplini tale questione sotto l'aspetto civile, la persona che chiede il collocamento dovrà consultare l'autorità svizzera competente ai sensi [dell'art. 2 cpv. 1 lett. a](#) o [2 cpv. 2 lett. a OAMin](#) per rilasciare l'autorizzazione ad accogliere un minore. La procedura dipenderà dalla situazione concreta e dovrà rispettare le prerogative del diritto svizzero, segnatamente gli art. [6](#), [8](#) e [8a](#) OAMin.



#### 4.1.2. Il minore si trova ancora nello Stato richiedente – le autorità svizzere ricevono una decisione di collocamento senza che sia stato precedentemente chiesto il loro consenso

##### a. *In provenienza da uno [Stato parte della Convenzione 96](#)*

In assenza di una domanda di preavviso alle autorità svizzere conformemente [all'articolo 33 della Convenzione 96](#) prima della decisione di collocamento, la Svizzera può – ma non deve – rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera di collocamento ([art. 23 par. 2 lett. f Convenzione 96](#)). Una tale decisione può essere sottoposta alle autorità svizzere in diversi modi, in particolare tramite le autorità centrali nell'ambito di una richiesta di collaborazione secondo la Convenzione 96, nell'ambito di una procedura davanti all'ARP o in relazione a una richiesta di permesso di soggiorno o visto. Diverse possibilità si presentano alle autorità adite. Nella maggior parte dei casi sarà nell'interesse del minore recuperare, se possibile, le tappe pertinenti della procedura prevista all'art. 33 della Convenzione 96. In effetti, questa procedura è stata prevista proprio per proteggere al meglio i minori toccati da un collocamento. È quindi opportuno trasmettere il più in fretta possibile il dossier all'[Autorità centrale cantonale](#), che chiederà all'[Autorità centrale estera](#) un rapporto sul minore e i motivi della proposta di collocamento, e coordinerà in seguito il preavviso delle autorità svizzere sul luogo di collocamento, sul progetto di collocamento e sugli aspetti di diritto delle migrazioni. Per il resto, la procedura potrà svolgersi come descritto al punto [4.1.1.a](#) e alle figure Figura 2 e Figura 3. (Figura 4)

Dal punto di vista del diritto delle migrazioni, in casi come questo bisogna esaminare in modo approfondito se le condizioni [dell'articolo 33 OASA](#) siano soddisfatte e se i motivi addotti per il collocamento del minore siano plausibili e oggettivi e non costituiscano un tentativo di elusione del diritto sugli stranieri (in particolare delle condizioni di ammissione).<sup>17</sup>

È inoltre opportuno rendere attenti ai requisiti dell'articolo 33 della Convenzione 96 l'autorità estera che ha emanato la decisione di collocamento e l'autorità centrale dello Stato estero in questione.

---

<sup>17</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)




Figura 4



→ Nota bene: in caso di problemi o complicazioni, le autorità cantonali o comunali possono contattare [l'Autorità centrale federale](#) e/o la [SEM](#), che restano a disposizione per contribuire a trovare soluzioni.

*b. In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96*

Ci sono diversi casi nei quali un'autorità svizzera può trovarsi di fronte a una decisione proveniente da uno Stato non contraente alla Convenzione 96 che pronuncia il collocamento di un minore in Svizzera: i più comuni saranno una richiesta di permesso di soggiorno per il minore alle autorità della migrazione da parte della famiglia affidataria o la segnalazione di una situazione alle autorità di protezione dei minori.

Dato che [l'articolo 33 della Convenzione 96](#) non è applicabile nei rapporti con gli Stati non contraenti alla Convenzione 96 e che non esiste alcuna base legale bi- o multilaterale che disciplini tale questione sotto l'aspetto civile, la persona che domanda il collocamento dovrà consultare l'autorità svizzera competente ai sensi dell'[art. 2 cpv. 1 lett. a](#) o [2 cpv. 2 lett. a OAMin](#) per rilasciare l'autorizzazione ad accogliere un minore. La procedura dipenderà dalla situazione concreta e dovrà rispettare le prerogative del diritto svizzero, segnatamente gli art. [6](#), [8](#) e [8a](#) OAMin.

Se il provvedimento è stato adottato nello Stato di dimora abituale del minore o tale Stato lo ha riconosciuto, esso può in linea di principio essere riconosciuto in virtù dell'[articolo 85 capoverso 4 LDIP](#). Le autorità svizzere competenti adite in un caso concreto hanno la possibilità di riconoscere la decisione estera in via pregiudiziale: in tutti i casi è consigliabile che le autorità cantonali civili o amministrative e della migrazione collaborino al fine di verificare se tutte le condizioni imposte dal diritto svizzero sono adempiute e trovare una soluzione conforme all'interesse del minore.

In un caso del genere bisogna esaminare in modo approfondito se siano soddisfatte le condizioni dell'[articolo 33 OASA](#) e se i motivi addotti per il collocamento del minore siano plausibili e oggettivi e non costituiscano un tentativo di elusione del diritto sugli stranieri (in particolare delle condizioni di ammissione)<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)



#### 4.1.3. Collocamento «volontario con l'aiuto delle autorità»

##### a. *In provenienza da uno [Stato parte della Convenzione 96](#)*

[L'articolo 33 della Convenzione 96](#) non si applica ai collocamenti volontari, anche se hanno luogo su consiglio di un'autorità estera. Se è collocato in Svizzera a tempo indeterminato, il minore può acquisire la dimora abituale in Svizzera, il che comporta la competenza delle autorità svizzere di pronunciare le misure previste dalla Convenzione 96 (infatti, le autorità dello Stato della precedente dimora abituale del minore perdono automaticamente la loro competenza a favore di quelle svizzere, non vi è una «perpetuatio fori», cfr. [art. 5 segg. Convenzione 96](#)). Per contro, nel caso di collocamenti di breve durata o a tempo determinato, alle autorità svizzere compete unicamente l'adozione di misure di protezione urgenti (cfr. [art. 11 e 12](#) Convenzione 96); le misure non urgenti restano di competenza delle autorità dello Stato di dimora abituale. È consigliata la collaborazione tra autorità comunali e/o cantonali e, se necessario, federali (civili o amministrative e della migrazione) al fine di trovare una soluzione conforme all'interesse del minore. [L'Autorità centrale cantonale](#) può tentare di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato di provenienza in virtù della Convenzione 96.

Per le condizioni del collocamento si vedano [l'OAMin](#) (il cui regime di autorizzazione resta comunque applicabile) e sono trattate nelle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari<sup>19</sup>. [L'articolo 33 OASA](#) prevede inoltre che un minore collocato possa ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accogliamento di un minore straniero sono adempite. Nel contesto della protezione internazionale dei minori è fondamentale che il collocamento in Svizzera sia unicamente nell'interesse superiore del minore e che in primo piano non vi siano altre considerazioni, in particolare inerenti alla migrazione<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.

<sup>20</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)



*b. In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96*

In un caso del genere si applica il diritto svizzero. Manca per contro una base legale per una *collaborazione internazionale* a livello civile, non avendo l'altro Stato ratificato la Convenzione 96. La *competenza* delle autorità svizzere può ciononostante risultare da detta Convenzione (cfr. [art. 85 cpv. 1 LDIP](#)). Se è collocato in Svizzera a tempo indeterminato, il minore può acquisire la dimora abituale in Svizzera, il che comporta la competenza delle autorità svizzere di pronunciare le misure previste dalla Convenzione 96 (infatti, le autorità dello Stato della precedente dimora abituale del minore perdono automaticamente la loro competenza a favore di quelle svizzere, non vi è una «perpetuatio fori», cfr. [art. 5 segg. Convenzione 96](#)). Per contro, nel caso di collocamenti di breve durata o a tempo determinato, alle autorità svizzere compete unicamente l'adozione di misure di protezione urgenti (cfr. [art. 11](#) e [12](#) Convenzione 96); le misure non urgenti restano di competenza delle autorità dello Stato di dimora abituale. È consigliata la collaborazione tra autorità comunali e/o cantonali e, se necessario, federali (civili o amministrative e della migrazione) al fine di trovare una soluzione conforme all'interesse del minore.

Le condizioni al collocamento si trovano nell'OAMin (il cui regime resta in tutti i casi applicabile) e sono trattate nelle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari<sup>21</sup>. Inoltre, [l'art. 33 OASA](#) prevede che delle autorizzazioni di soggiorno possono essere accordate a dei minori collocati se le condizioni di diritto civile per l'accogliimento di un affiliando straniero sono adempite. Nel contesto della protezione internazionale dei minori è essenziale che il collocamento in Svizzera sia unicamente nell'interesse superiore del minore e che in primo piano non vi siano altre considerazioni, in particolare inerenti alla migrazione<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.

<sup>22</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)



#### 4.1.4. Il minore si trova già in Svizzera – caso «fatto compiuto»

##### a. *In provenienza da uno [Stato parte della Convenzione 96](#)*

In assenza di una domanda di preavviso alle autorità svizzere conformemente [all'articolo 33 della Convenzione 96](#) prima della decisione di collocamento e della sua esecuzione, la Svizzera può – ma non deve – rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione estera di collocamento ([art. 23 par. 2 lett. f Convenzione 96](#)). Una tale situazione può essere sottoposta alle autorità svizzere in diversi modi, segnatamente nell'ambito di una richiesta di collaborazione in virtù della Convenzione 96 perché l'autorità estera chiede informazioni in merito al monitoraggio del collocamento, nell'ambito di una procedura davanti all'ARP o di una richiesta di permesso di soggiorno o di visto. Nella maggior parte dei casi sarà nell'interesse del minore di recuperare, qualora sia possibile, le tappe pertinenti della procedura prevista all'art. 33 della Convenzione 96, al fine di valutare se il collocamento è nell'interesse del minore e regolarizzare la situazione. È quindi opportuno trasmettere il più rapidamente possibile il dossier all'[Autorità centrale cantonale](#), che chiederà all'[Autorità centrale estera](#) un rapporto sul minore e i motivi della proposta di collocamento e, in seguito, coordinerà il preavviso delle autorità svizzere sul luogo di collocamento, sul progetto di collocamento e gli aspetti di diritto delle migrazioni. (Figura 4)

È ad ogni modo opportuno rendere attente ai requisiti dell'articolo 33 della Convenzione 96 l'autorità estera che ha emanato la decisione di collocamento e l'autorità centrale dello Stato estero in questione.

Anche in un caso del genere bisogna esaminare in modo approfondito se siano soddisfatte le condizioni [dell'articolo 33 OASA](#) e se i motivi adottati per il collocamento del minore siano plausibili e oggettivi e non costituiscano un tentativo di elusione del diritto sugli stranieri (in particolare delle condizioni di ammissione)<sup>23</sup>

Per le condizioni del collocamento si vedano [l'OAMin](#) (il cui regime di autorizzazione resta in ogni caso applicabile) e l'articolo 33 OASA; esse vengono inoltre trattate nelle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)

<sup>24</sup> Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.



In caso di preavviso negativo delle autorità cantonali, visto che il minore si trova già sul territorio svizzero l'Autorità centrale cantonale collabora con le autorità dello Stato che ha collocato il minore in Svizzera al fine di trovare una soluzione nell'interesse del minore; a seconda della situazione concreta, potrà trattarsi del ritorno del minore nello Stato di provenienza o di un'altra soluzione in Svizzera. Una coordinazione tra le diverse autorità implicate sarà particolarmente importante (Figura 4).

- Nota bene: in caso di problemi o complicazioni, le autorità cantonali o comunali possono contattare [l'Autorità centrale federale](#) e/o la [SEM](#), che restano a disposizione per contribuire a trovare soluzioni.
- Nota bene 2: se è collocato in Svizzera a tempo indeterminato, il minore può acquisire rapidamente la dimora abituale in Svizzera ed è quindi applicabile la legislazione federale e cantonale in materia di protezione dei minori, poiché le autorità dello Stato della precedente dimora abituale del minore perdono la loro competenza a favore di quelle svizzere (cfr. [art. 5 segg. Convenzione 96](#), non vi è «perpetuatio fori»). Per contro, nel caso di collocamenti di breve durata o a tempo determinato, alle autorità svizzere compete unicamente l'adozione di misure di protezione urgenti (cfr. [art. 11](#) e [12](#) Convenzione 96); le misure non urgenti restano di competenza delle autorità dello Stato di dimora abituale.

*b. In provenienza da uno Stato non parte della Convenzione 96*

In un caso del genere si applica il diritto svizzero. Manca per contro una base legale per una *collaborazione internazionale* a livello civile, non avendo l'altro Stato ratificato la [Convenzione 96](#). La *competenza* delle autorità svizzere può ciononostante risultare da detta Convenzione (cfr. [art. 85 cpv. 1 LDIP](#)). Se è collocato in Svizzera a tempo indeterminato, il minore può acquisire la dimora abituale in Svizzera, il che comporta la competenza delle autorità svizzere di pronunciare le misure previste dalla Convenzione 96 (infatti, le autorità dello Stato della precedente dimora abituale del minore perdono automaticamente la loro competenza a favore di quelle svizzere, non vi è una «perpetuatio fori», cfr. [art. 5 segg. Convenzione 96](#)). Per contro, nel caso di collocamenti di breve durata o a tempo determinato, alle autorità svizzere compete unicamente l'adozione di misure di protezione urgenti (cfr. [art. 11](#) e [12](#) Convenzione 96); le misure non urgenti restano di competenza delle autorità dello Stato di dimora abituale.

Ci sono diversi casi nei quali un'autorità svizzera può trovarsi confrontata ad un minore collocato in Svizzera sulla base di una decisione proveniente da uno Stato non contraente alla Convenzione 96: le più comuni saranno una richiesta di permesso di soggiorno per il minore



da parte della famiglia affidataria o la segnalazione di una tale situazione alle autorità di protezione dei minori.

Dato che [l'articolo 33 della Convenzione 96](#) non è applicabile nei rapporti con gli Stati non contraenti alla Convenzione 96 e che non esiste alcuna base legale bi- o multilaterale che disciplini tale questione sotto l'aspetto civile, la persona che domanda il collocamento dovrà consultare l'autorità svizzera competente ai sensi dell'[art. 2 cpv. 1 lett. a](#) o [2 cpv. 2 lett. a OAMin](#) per rilasciare l'autorizzazione ad accogliere un minore. La procedura dipenderà dalla situazione concreta e dovrà rispettare le prerogative del diritto svizzero, segnatamente gli [art. 6, 8](#) e [8a](#) OAMin.

Per le condizioni del collocamento si vedano l'OAMin (il cui regime di autorizzazione resta in ogni caso applicabile) e [l'articolo 33 OASA](#); esse vengono inoltre trattate nelle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari<sup>25</sup>.

Se il provvedimento è stato adottato nello Stato di dimora abituale del minore o tale Stato lo ha riconosciuto, esso può in linea di principio essere riconosciuto in virtù [dell'articolo 85 capoverso 4 LDIP](#). Le autorità svizzere competenti adite in un caso concreto hanno la possibilità di riconoscere la decisione estera in via pregiudiziale: in tutti i casi è consigliabile che le autorità cantonali civili o amministrative e della migrazione collaborino al fine di verificare se tutte le condizioni imposte dal diritto svizzero sono adempiute e trovare una soluzione conforme all'interesse del minore.

In un caso del genere bisogna esaminare in modo approfondito se siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 33 OASA e se i motivi adottati per il collocamento del minore siano plausibili e oggettivi e non costituiscano un tentativo di elusione del diritto sugli stranieri (in particolare delle condizioni di ammissione)<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.

<sup>26</sup> [Istruzioni SEM, Settore degli stranieri, n. 5.4 segg.](#)



## 4.2. Casi in uscita

### 4.2.1. Il minore si trova ancora in Svizzera – procedura corretta (con previa domanda d'autorizzazione)

#### a. Con uno [Stato parte della Convenzione 96](#)

#### Esame delle esigenze del diritto svizzero

Se intende procedere a un collocamento all'estero in uno Stato parte della [Convenzione 96](#), la competente autorità svizzera si assicura che siano soddisfatti i requisiti del diritto svizzero, in particolare quelli [dell'OAMin](#). (Figura 5)

Quando un bambino straniero domiciliato in Svizzera è collocato all'estero, non va dimenticato che il suo permesso di soggiorno svizzero decade dopo un soggiorno di sei mesi all'estero. Se il bambino detiene un permesso di domicilio, questo può essere, con l'accordo delle autorità migratorie cantonali, mantenuto per un periodo massimo di quattro anni, se la domanda è introdotta entro sei mesi dalla partenza all'estero ([art. 61 cpv. 2 LStrl](#)).

#### Richiesta secondo l'art. 33 Convenzione 96

L'autorità svizzera cui compete decidere il collocamento prepara una [domanda](#) conformemente [all'articolo 33 della Convenzione 96](#)<sup>27</sup>, contenente un rapporto sul minore e i motivi per i quali prende in considerazione il collocamento. Trasmette la domanda all'[Autorità centrale cantonale](#), che a sua volta la trasmette alle autorità dello Stato richiesto. (Figura 5)

*Variante:* l'autorità cui compete decidere il collocamento può in linea di principio trasmettere la domanda direttamente alla competente autorità dello Stato richiesto e collaborare con quest'ultima senza coinvolgere le autorità centrali. In tal caso informa l'Autorità centrale cantonale.

#### Decisione di collocamento

Se il preavviso delle competenti autorità dello Stato richiesto è positivo, la competente autorità svizzera può decidere il collocamento e comunicare la sua decisione all'Autorità centrale cantonale, che a sua volta la trasmette alle competenti autorità estere. (Figura 5)

<sup>27</sup> Trovate il modulo di richiesta sul sito dell'Autorità centrale federale (<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/kinderschutz/platzierungen.html>).



## Organizzazione del collocamento

Se necessario, le autorità centrali mettono in contatto le competenti autorità dei due Stati, affinché queste possano organizzare il collocamento. (Figura 5)




Figura 5

→ Nota bene: in caso di problemi o complicazioni, le autorità cantionali o comunali possono contattare l'[Autorità centrale federale](#) e/o la [SEM](#), che restano a disposizione per contribuire a trovare soluzioni.

### b. Con uno Stato non parte della Convenzione 96

Non vi sono basi legali internazionali che disciplinino la questione del collocamento all'estero in uno Stato che non è parte della [Convenzione 96](#). Ciononostante l'autorità svizzera che



intende collocare un minore all'estero deve assicurarsi che i requisiti del diritto svizzero siano soddisfatti, in particolare quelli [dell'OAMin](#), e che sia rispettata la legislazione in vigore nello Stato in cui intende collocare il minore.

Quando un bambino straniero domiciliato in Svizzera è collocato all'estero, non va dimenticato che il suo permesso di soggiorno svizzero decade dopo un soggiorno di sei mesi all'estero. Se il bambino detiene un permesso di domicilio, questo può essere, con l'accordo delle autorità migratorie cantonali, mantenuto per un periodo massimo di quattro anni, se la domanda è introdotta entro sei mesi dalla partenza all'estero ([art. 61 cpv. 2 LStrl](#)).

#### 4.2.2. Caso «fatto compiuto» – La decisione di collocamento è già stata pronunciata e/o il minore è già collocato nell'altro Stato

##### a. In uno [Stato parte della Convenzione 96](#)

In assenza di una domanda di preavviso alle competenti autorità dello Stato in cui s'intende collocare il minore conformemente [all'articolo 33 della Convenzione 96](#) prima della pronuncia e/o dell'esecuzione della decisione di collocamento, le autorità estere che ricevono una decisione di collocamento svizzera possono – ma non devono – rifiutarne il riconoscimento (cfr. [art. 23 cpv. 2 lett. f Convenzione 96](#)). Spetta alla competente autorità dello Stato in cui si intende collocare il minore decidere se gli elementi forniti nella decisione siano sufficienti a motivare il collocamento e quindi se sia possibile e adeguato procedere a un recupero delle tappe previste dall'articolo 33 della Convenzione 96 (collaborando con le competenti autorità svizzere sulla base di tale disposizione e della Convenzione 96 in generale).

Quando un minore straniero residente in Svizzera è collocato all'estero, occorre tenere conto del fatto che il suo permesso di soggiorno svizzero scade dopo un soggiorno di sei mesi all'estero. Se il minore è titolare di un permesso di domicilio, quest'ultimo può essere mantenuto, con il consenso delle autorità cantonali della migrazione, per al massimo quattro anni, sempreché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla partenza dalla Svizzera ([art. 61 cpv. 2 LStrl](#)).

→ Nota bene: si tratta di un caso che non dovrebbe verificarsi, poiché [l'OAMin](#) e l'articolo 33 della Convenzione 96 devono imperativamente essere rispettati.

→ Nota bene 2: in caso di problemi o complicazioni, le autorità cantonali o comunali possono contattare [l'Autorità centrale federale](#) e/o la [SEM](#), che restano a disposizione per contribuire a trovare soluzioni.



*b. In uno Stato non parte della Convenzione 96*

Mancano basi legali internazionali che disciplinino la questione del collocamento all'estero in uno Stato che non è parte della [Convenzione 96](#). Ciononostante l'autorità svizzera che intende collocare un minore all'estero deve assicurarsi che i requisiti del diritto svizzero siano soddisfatti, in particolare quelli [dell'OAMin](#), e che sia rispettata la legislazione in vigore nello Stato in cui intende collocare il minore. Le conseguenze di un collocamento all'estero che non rispetta i requisiti legali dello Stato in questione possono essere gravi (cfr. [punto 3.4](#)).

Le autorità svizzere non hanno un partner chiaramente designato che potrebbe fornire delle informazioni o cooperare con loro nell'ambito di un collocamento internazionale. La valutazione dell'ambiente di collocamento all'estero è retta dalle regole generali dell'assistenza giudiziaria sull'assunzione delle prove all'estero<sup>28</sup>. L'ambasciata in Svizzera del paese in questione e il Servizio sociale internazionale possono, se del caso, fornire dei ragguagli.

Quando un minore straniero residente in Svizzera è collocato all'estero, occorre tenere conto del fatto che il suo permesso di soggiorno svizzero scade dopo un soggiorno di sei mesi all'estero. Se il minore è titolare di un permesso di domicilio, quest'ultimo può essere mantenuto, con il consenso delle autorità cantonali della migrazione, per al massimo quattro anni, sempreché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla partenza dalla Svizzera ([art. 61 cpv. 2 LStrl](#)).

---

<sup>28</sup> Cfr. la [guida all'assistenza giudiziaria dell'UFG](#).



#### 4.2.3. Collocamento «volontario con l'aiuto delle autorità»

##### a. In uno [Stato parte della Convenzione 96](#)

[L'articolo 33 della Convenzione 96](#) non è applicabile ai collocamenti volontari, neppure se avvengono su consiglio di un'autorità svizzera. Se è collocato all'estero a tempo indeterminato, un minore può acquisire la dimora abituale nel Paese in questione e in tal caso è soggetto alla legislazione estera in materia di collocamento e di protezione dei minori, poiché le autorità svizzere perdono automaticamente la loro competenza a favore di quelle del nuovo Stato di dimora abituale del minore (cfr. [art. 5 segg. Convenzione 96](#), non c'è «perpetuatio fori»). Per contro, per i collocamenti di breve durata e di durata temporanea alle autorità estere compete unicamente l'adozione di misure di protezione urgenti (cfr. [art. 11](#) et [12](#) Convenzione 96); le misure non urgenti restano di competenza delle autorità della Svizzera, Stato di dimora abituale del minore.

L'autorità svizzera che consiglia o segue la famiglia che intende collocare un minore all'estero dovrebbe rendere i genitori attenti alla necessità di rispettare i requisiti della legislazione svizzera, in particolare [dell'OAMin](#), e di quella estera, alla stregua di quanto previsto nel caso di un collocamento su decisione dell'autorità. Quando l'autorità considera che un collocamento è necessario, questa dovrebbe applicare l'OAMin, compreso l'art. 2a cpv. 1 per analogia, anche se decide di non rendere una decisione ufficiale di collocamento (v. [punto 3.3.](#)). Se necessario, in virtù della Convenzione 96, [l'Autorità centrale cantonale](#) può cercare di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato in cui il minore deve essere collocato.

Quando un minore straniero residente in Svizzera è collocato all'estero, occorre tenere conto del fatto che il suo permesso di soggiorno svizzero scade dopo un soggiorno di sei mesi all'estero. Se il minore è titolare di un permesso di domicilio, quest'ultimo può essere mantenuto, con il consenso delle autorità cantonali della migrazione, per al massimo quattro anni, sempreché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla partenza dalla Svizzera ([art. 61 cpv. 2 LStrl](#)).



*b. In uno Stato non parte della Convenzione 96*

In un caso del genere manca una base legale per una collaborazione internazionale a livello civile. Se un minore è collocato all'estero può darsi che acquisisca la nuova dimora abituale nel Paese in questione e che quindi sottostia alla legislazione estera in materia di collocamento e protezione di minori; può anche darsi che il diritto di tale Stato sia completamente diverso dal nostro e preveda l'applicazione del suo diritto a tutti i minori presenti sul suo territorio. È quindi essenziale informarsi precedentemente sui requisiti del diritto estero.

L'autorità svizzera che consiglia o segue la famiglia che intende collocare un minore all'estero dovrebbe rendere i genitori attenti alla necessità di rispettare i requisiti della legislazione svizzera, in particolare [dell'OAMin](#), e di quella estera, alla stregua di quanto previsto nel caso di un collocamento su decisione dell'autorità. Quando l'autorità considera che un collocamento è necessario, questa dovrebbe applicare l'OAMin, compreso [l'art. 2a cpv. 1](#) per analogia, anche se decide di non rendere una decisione ufficiale di collocamento (v. [punto 3.3.](#)).

Quando un minore straniero residente in Svizzera è collocato all'estero, occorre tenere conto del fatto che il suo permesso di soggiorno svizzero scade dopo un soggiorno di sei mesi all'estero. Se il minore è titolare di un permesso di domicilio, quest'ultimo può essere mantenuto, con il consenso delle autorità cantonali della migrazione, per al massimo quattro anni, sempreché la domanda sia presentata entro sei mesi dalla partenza dalla Svizzera ([art. 61 cpv. 2 LStrl](#)).



## 5. Questioni procedurali

### 5.1. Spese procedurali

Secondo [l'articolo 38 capoverso 1 della Convenzione 96](#), le Autorità centrali e le altre autorità amministrative – ad eccezione dei tribunali – sostengono in linea di massima le proprie spese dovute all'applicazione [dell'articolo 33](#). Non sono comprese le spese di giustizia o processuali, in particolare quelle per il rappresentante legale. Sono invece comprese le spese per la corrispondenza e la trasmissione, per la ricerca d'informazioni e la localizzazione di un minore, per la mediazione o altri metodi di composizione amichevole nonché per l'attuazione delle misure ordinate in un altro Stato contraente, in particolare i provvedimenti di collocamento<sup>29</sup>. Tuttavia, l'articolo 38 paragrafo 1 della Convenzione 96 concede alle autorità il diritto di chiedere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti. Tali domande dovrebbero essere formulate con una certa moderazione e le autorità dovrebbero previamente informare in modo chiaro in merito alle spese assunte. Occorre tenere conto dell'interesse del minore ed evitare che l'adozione o il riconoscimento di una misura di protezione siano negati unicamente a causa di questioni legate alle spese. Si raccomanda pertanto di discutere precedentemente la questione con le autorità dell'altro Stato<sup>30</sup>.

### 5.2. Lingue di comunicazione, traduzioni

Il collocamento internazionale di minori implica la comunicazione e la cooperazione con autorità estere. [L'articolo 54 della Convenzione 96](#) disciplina le questioni inerenti alla lingua di comunicazione. Prevede che ogni comunicazione sia inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. [L'articolo 60 della Convenzione 96](#) prevede tuttavia la facoltà di esprimere una riserva sull'uso del

---

<sup>29</sup> La competenza per il finanziamento delle misure di collocamento internazionale è retta, come per quelle nazionali, dal diritto cantonale.

<sup>30</sup> Cfr. a questo proposito anche il capitolo 8.5 delle Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari, che sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.



francese o dell'inglese<sup>31</sup>. I punti seguenti sono da prendere particolarmente in considerazione nell'ambito della comunicazione con le autorità estere:

- Comunicazione con le autorità centrali: la comunicazione con le autorità centrali si svolge di regola in francese o inglese. Alcune autorità centrali sono anche in grado di fornire servizi di traduzione.
- Collaborazione con le competenti autorità di un altro Stato: quando è necessaria la collaborazione delle competenti autorità dello Stato richiesto, è inevitabile la traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato.
- Le spese di traduzione sono a carico dell'autorità richiedente.

In un caso concreto, è raccomandabile informarsi precedentemente presso l'[Autorità centrale cantonale](#).

---

<sup>31</sup> Per un elenco aggiornato degli Stati che si sono avvalsi di una tale riserva, cfr. il sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70>.



## 6. Risorse

### [AC federale:](#)

Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto internazionale privato

Sito internet: [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Società > Protezione internazionale dei minori

E-mail : [kindesschutz@bj.admin.ch](mailto:kindesschutz@bj.admin.ch)

Tel. : 058 463 88 64

### [AC cantonali, indirizzi](#)

### [Segreteria di Stato della migrazione \(SEM\):](#)

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, Divisione Ammissione Dimora

e-mail: [aufenthalt@sem.admin.ch](mailto:aufenthalt@sem.admin.ch)

tel.: 058 465 11 11

Per tutte le informazioni sulla Convenzione 96 (Stati contraenti e autorità centrali o competenti, riserve, rapporto esplicativo, manuale, ecc.):

[Sito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, settore protezione dei minori:](#)

[www.hcch.net](http://www.hcch.net).

Le Raccomandazioni della CDOS e della COPMA in merito ai collocamenti extrafamiliari sono disponibili, in francese e tedesco, sul sito della CDOS <https://www.sodk.ch/fr/themes/enfance-et-jeunesse/placement-denfants-hors-du-foyer-familial/> e su quello della COPMA <https://www.kokes.ch/fr/documentation/recommandations/placement>.